
LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 5

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE IN MATERIA DI SANITÀ VETERINARIA

Bollettino Ufficiale n. 50 del 4 aprile 2002

Art. 1

Conferimento di funzioni alle Province in materia di sanità veterinaria

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle Province le funzioni in materia di autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.